

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT

Titolo I: Aspetti generali

Art. 3 - Soggetti del sistema di performance management

Sostituito, limitatamente ai commi e alle lettere indicate, come segue:

- 2) Gli attori interni sono:
 - c) la struttura tecnica di supporto al Nucleo di Valutazione;
 - d) il Nucleo di Valutazione (N.d.V);
- 3) Gli attori esterni sono:
 - a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b) l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
 - c) la Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato e l'Ispettorato della Funzione pubblica;
 - d) gli utenti e gli altri *stakeholder*.

Titolo II: Sistema di misurazione e valutazione

Sezione 1: Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance

Art. 4 - Definizione e finalità

Sostituito, limitatamente al comma e alla lettera indicata, come segue:

- 2) L'ente, su proposta del Segretario Generale, adotta con provvedimento dell'organo esecutivo il Sistema di misurazione e valutazione al fine di valutare annualmente la *performance*.

Art. 5 - La rappresentazione della performance

Sostituito, limitatamente al comma e alla lettera indicata, come segue:

comma 1

- c) indicatori di *performance*, redatti secondo i principi di conformità tecnica, legittimazione da parte degli *stakeholder* e/o del Nucleo di Valutazione e tempestività dell'informazione.

Sezione 2: Gli strumenti di rappresentazione della performance

Art. 8 - Il piano della performance

Sostituito, limitatamente al comma indicato, come segue:

- 3) Il Piano della *performance* e il Piano degli obiettivi, unificati nel Piano Esecutivo di Gestione, elaborato dal Controllo di Gestione, è proposto dal Segretario Generale, validato dal Nucleo di Valutazione in analogia con le procedure degli organi di revisione per gli istituti di competenza e approvato dall'organo esecutivo dell'ente.

Art. 9 - La relazione sulla performance

Sostituito, limitatamente al comma indicato, come segue:

- 2) La relazione sulla *performance*, elaborata dalla struttura tecnica di supporto al Nucleo di Valutazione, è proposta dal Segretario Generale, validata dal Nucleo di Valutazione in analogia con le procedure degli organi di revisione per gli istituti di competenza, e approvato dall'organo esecutivo dell'ente.

Titolo III: Sistema premiante

Sezione 1: Il sistema di incentivazione

Art. 16 - Premio annuale per l'innovazione

Sostituito, limitatamente al comma indicato, come segue:

- 3) L'assegnazione del premio annuale per l'innovazione compete al Nucleo di Valutazione, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.

Art. 17 - Premio di efficienza

Sostituito, limitatamente al comma indicato, come segue:

- 3) Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo a seguito di apposita validazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Titolo VI: L'Organismo indipendente di valutazione

Sostituito, limitatamente al titolo indicato, come segue

Titolo VI: Nucleo di Valutazione

Art. 30 - Definizione e composizione

Sostituito, integralmente, come segue:

- 1) Il Nucleo di Valutazione è un organo cui l'ente affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di *performance management*, nonché la sua corretta applicazione.
- 2) Tale organismo è composto da tre componenti, di cui due esterni. La Presidenza dell'organismo è attribuita al Segretario Generale dell'ente.

Art. 31 - Individuazione, nomina, durata, cessazione e revoca

Sostituito, limitatamente al primo periodo del comma 1 e ai commi 2, 3, 4, come segue:

- 1) Al fine di individuare i componenti esterni del Nucleo di Valutazione, viene esperita una procedura selettiva pubblica alla quale possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- 2) I componenti esterni del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco per un periodo di tre anni. Con riferimento ai componenti esterni, tale incarico può essere rinnovato una sola volta.
- 3) Ove nel Nucleo di Valutazione si proceda alla sostituzione di un componente esterno, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Nucleo.

- 4) I componenti del Nucleo di Valutazione sono revocabili solo per gravi violazioni di legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi sul mandato su rappresentanza e cessano dall'incarico per:
- a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Art. 32 – Requisiti

Sostituito, integralmente, come segue:

- 1) I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno 3 anni nel campo del *management*, dei servizi pubblici, della valutazione della *performance* e del personale delle amministrazioni pubbliche, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria professionalità.
- 2) Per i componenti esterni è richiesto il diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), specialistica o magistrale in materie economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale.
- 3) Il curriculum vitae dei componenti del Nucleo di Valutazione deve essere pubblicato, in formato europeo, sul sito dell'ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Art. 33 – Incompatibilità

Sostituito, limitatamente al primo periodo del comma 1, come segue:

- 1) I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:

Art. 34 - Struttura tecnica di supporto dell'O.I.V.

Sostituito, limitatamente al titolo dell'articolo , come segue:

Art. 34 - Struttura tecnica di supporto al Nucleo di Valutazione

Sostituito, integralmente, come segue:

- 1) Il Nucleo di Valutazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura interna tecnica di supporto che sarà chiamata a presenziare ad ogni seduta del Nucleo.
- 2) Tale struttura è nominata con Decreto del Segretario Generale che ne attribuisce le relative funzioni.

Art. 35 - Tipologia di funzioni

Sostituito, integralmente, come segue:

- 1) Le funzioni del Nucleo di Valutazione hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e certificazione del sistema di *performance management* dell'ente.
- 2) Per lo svolgimento di tali funzioni il Nucleo di Valutazione:
 - a) si coordina con le unità organizzative poste a presidio dei sistemi operativi dell'Ente;
 - b) si avvale della struttura tecnica di supporto, di cui all'art. 34 del presente Regolamento.
- 3) Oltre a quelle definite nel presente Regolamento, il Nucleo di Valutazione presidia le funzioni esplicitamente previste dai contratti di lavoro e da specifiche normative degli enti locali.

Art. 36 - Funzioni di supporto metodologico

Sostituito, integralmente, come segue:

- 1) Il Nucleo di Valutazione svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e alla eventuale manutenzione del sistema di performance management e dei sottosistemi che lo compongono.
- 2) Tra dette funzioni rientrano:
 - a) supporto alla definizione e all'aggiornamento del sistema di programmazione;
 - b) supporto alla definizione e all'aggiornamento del sistema di performance articolato nel sistema di misurazione e valutazione, nel sistema premiale e nel sistema di trasparenza e integrità;
 - c) definizione e aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative;
 - d) applicazione delle metodologie di cui alle lettere precedenti.

Art. 37 - Funzioni di verifica, garanzia e certificazione

Sostituito, integralmente, come segue:

- 1) Il Nucleo di Valutazione svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al sistema di performance management.
- 2) Tra dette funzioni rientrano:
 - a) verifica della coerenza nell'ambito del ciclo di gestione della performance, evidenziando i conseguenti orientamenti emergenti dalle verifiche periodiche;
 - b) elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di performance management in seguito dell'attività di monitoraggio dello stesso;
 - c) validazione del piano della performance che, unificato al piano degli obiettivi, confluisce nel Piano Esecutivo di Gestione e della relazione sulla performance;
 - d) proposta di pesatura dei dirigenti e dei responsabili di posizioni organizzative nonché di ogni altra professionalità dei vertici direzionali dell'Ente;
 - e) proposta di valutazione dei Dirigenti;
 - f) garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla valutazione dei responsabili di posizione organizzativa e del personale;
 - g) attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
 - h) verifica dell'ambito del lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
 - i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - l) promuove iniziative volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione.

Art. 38 - Convocazione e ordine del giorno

Sostituito, integralmente, come segue:

- 1) Il Nucleo di Valutazione si riunisce nella sede legale dell'ente. Quest'ultima garantisce la disponibilità di locali e strumenti idonei allo svolgimento dell'attività del Nucleo.
- 2) Il Presidente del Nucleo di Valutazione convoca le riunioni almeno quarantotto ore prima della data stabilita, sentiti i componenti del Nucleo. La convocazione è comunicata ai componenti per via telematica.
- 3) Il Presidente del Nucleo di Valutazione stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti.
Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno, ove se ne ravvisi l'opportunità.
- 4) La convocazione può essere richiesta congiuntamente dagli altri due componenti. In tal caso il Nucleo di Valutazione è convocato entro tre giorni dalla richiesta.

5) Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati i dirigenti o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della *performance*. I dipendenti convocati devono garantire presenza personale.

Art. 39 - Validità delle riunioni e decisioni

Sostituito, integralmente, come segue:

- 1) Il Nucleo di Valutazione è validamente costituito alla presenza di tutti i componenti solamente in fase deliberante.
- 2) Le decisioni del Nucleo di Valutazione sono adottate a maggioranza dei votanti e sono riportate all'interno del verbale della riunione che viene sottoscritto dai componenti presenti.
- 3) I verbali e il materiale di lavoro rimangono a disposizione dell'amministrazione presso la struttura tecnica di supporto di cui all'art. 34 del presente regolamento.